



Decreto Dirigenziale n. 76 del 30/08/2011

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 4 Finanze e Tributi

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIOE AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE -
N. 9 ATTIVAZIONI RIVENDITE TABACCHI

IL DIRIGENTE

VISTO

- l'art. 17 – comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha demandato alla regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali;
- l'art. 17, comma 11, della stessa legge il quale ha previsto che i tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11;
- il D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11 avente ad oggetto: "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge n. 449 del 1997";
- il Decreto del Ministero delle Finanze 16 marzo 1999 avente ad oggetto: "Approvazione della convenzione tipo tra tabaccai e concessionario per la riscossione delle tasse automobilistiche";

ESAMINATE

- le istanze di adesione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche pervenute per il tramite della F.I.T. con note n. 4404 del 05.04.2011, n. 4881 del 13.04.2011, n. 6400 del 13.05.2011, n. 7960 del 15.06.2011, n. 8443 del 24.06.2011 e n. 9845 del 20.07.2011, assunte a questo Settore rispettivamente con protocollo n. 2011.0331419 del 27.04.2011, n. 2011.0353865 del 04.05.2011, n. 2011.0395463 del 19.05.2011, n. 2011.0487477 del 21.06.2011, n. 2011.0535249 del 07.07.2011 e n. 2011.00585935 del 26.07.2011, con le quali veniva richiesta l'autorizzazione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per complessivi n. 9 (nove) tabaccai, come da elenco allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999 i tabaccai, a garanzia degli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, devono prestare una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa singola, anche in forma solidale e collettiva, a favore dei soggetti per i quali è effettuato il servizio;

PRESO ATTO

- che i soggetti richiedenti sono tutti titolari di rivendita tabacchi i cui estremi sono riportati nell'allegato elenco;
- che i soggetti richiedenti hanno presentato copia del modulo di autorizzazione alla procedura bancaria di addebito automatico tramite procedura RID;
- che i soggetti richiedenti sono stati messi in copertura fidejussoria con polizza collettiva e solidale, rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, e conforme allo schema allegato al predetto D.P.C.M, a garanzia degli obblighi convenzionali già agli atti di questo Settore, come da note ECOMAP Scpa, quale soggetto contraente, prott. n. 12121 del 05.04.2011, n. 13382 del 12.04.2011, n. 17633 del 13.05.2011, n. 22092 del 14.06.2011, n. 23639 del 23.06.2011 e n. 26626 del 19.07.2011, , assunte a questo Settore rispettivamente con protocollo n. 2011.0268978 del 05.04.2011, n. 2011.0297370 del 13.04.2010, n. 2011.0391232 del 17.05.2011, n. 2011.0487484 del 21.06.2011, n. 2011.0506764 del 28.06.2011 e n. 2011.0606590 del 03.08.2011;
- che i soggetti richiedenti hanno regolarmente sottoscritto il contratto con il polo telematico LOTTOMATICA, ai fini del collegamento informatico con gli archivi delle tasse automobilistiche;
- che, ai fini dello svolgimento del servizio, ad ogni singolo richiedente è stato attribuito uno specifico codice riscossore come indicato nell'allegato elenco;

VERIFICATO

- che i richiedenti sono in possesso dei requisiti necessari e sufficienti per poter essere autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche;

- che tutte le procedure risultano correttamente eseguite e che la documentazione trasmessa risulta essere conforme a quanto previsto dal DP.C.M. 25 gennaio 1999 e dalla Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009;

VISTO ancora

- la Delibera di G. R. n. 1337 del 31 luglio 2009;
- la Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009 avente ad oggetto "Disposizioni relative alla gestione dei rapporti con i soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17 legge n. 449/97 e art. 31 legge n. 448/98. modificata ed integrata dalla Delibera di G. R. n. 1213 del 10 luglio 2009 pubblicata sul BURC n. 47 del 27 luglio 2009;

DECRETA

- di autorizzare al servizio di riscossione della tassa automobilistica n. 9 (nove) tabaccai, come singolarmente individuati nell'elenco allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante, **con decorrenza 01 settembre 2011**;
- di fare obbligo ai soggetti autorizzati di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione intervenuta, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, relativa agli elementi soggettivi ed ai requisiti professionali che hanno dato luogo al rilascio della stessa;
- di inoltrare il presente provvedimento:
 - a tutti i soggetti autorizzati di cui all'allegato elenco;
- di comunicare l'adozione del presente provvedimento:
 - al polo telematico LOTTOMATICA ai fini dell'attivazione alla riscossione delle tasse automobilistiche e per il seguito di competenza;
 - alla Società assicuratrice nella qualità di soggetto fideiussore;
 - all'ECOMAP Scpa nella qualità di contraente della polizza fidejussoria;
- di disporre l'invio del presente atto:
 - al B.U.R.C per la pubblicazione;

Dr. Ciro Russo